

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEDICI, BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO
e SCARDACCIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1974

Provvedimenti a favore della olivicoltura e dell'olio d'oliva

ONOREVOLI SENATORI. — Il patrimonio olivicolo italiano, in gran parte situato nel Mezzogiorno, costituisce un prezioso capitale la cui importanza economica è sottolineata dal fatto che noi siamo fortemente carenti di sostanze grasse alimentari. Infatti, a parte la importazione di imponenti quantità di semi oleosi, *importiamo anche consistenti quantità di olio di oliva*.

La difesa della nostra bilancia dei pagamenti chiede, quindi, fra l'altro, che venga attuata una efficiente difesa della nostra olivicoltura, gravemente minacciata dalle profonde variazioni avvenute nel nostro sistema economico e sociale, che rende sempre più difficile la proficua coltivazione di questa tipica pianta mediterranea.

L'abbandono avvenuto in molte zone olivicole italiane di una parte degli uliveti non meccanizzabili è già di per sé un grido di allarme che deve essere raccolto, tanto più che l'ulivo inselvaticato è di grave pregiudizio alla conservazione del nostro paesaggio mediterraneo.

La crisi della nostra olivicoltura, in prevalenza, ha carattere strutturale. Si stima che un terzo degli uliveti, non essendo meccanizzabili, siano condannati all'abbandono. Re-

stano i due terzi, la cui sopravvivenza dipende dalla nostra capacità di impostare una politica di difesa dell'olivicoltura, che non si basi soltanto sull'integrazione di prezzo.

Nella presente situazione, è necessario opporsi ai tentativi di ridurre l'importo dell'integrazione; anche perchè « un provvedimento unilaterale » del genere colpirebbe proprio le zone più povere della Comunità. Il che però non ci esime dal proporre ed adottare i provvedimenti idonei ad assicurare un aumento della produzione. Tanto più che ora molti olivicoltori, invece di essere stimolati dall'aiuto a produrre di più o meglio, sono in una posizione di inerte attesa.

Il fatto che i tre quarti del popolo italiano considerino l'olio di oliva uno degli elementi fondamentali della loro alimentazione ci deve stimolare a prendere immediati provvedimenti per incrementare la nostra produzione di olio di oliva. Inoltre, è necessaria una politica che ne migliori la qualità. In tal modo sarà possibile staccare nettamente il mercato dell'olio di oliva dal mercato degli oli di semi.

Mentre l'olivo è pianta secolare, coltivata in terreni che spesso non presentano alterna-

tive, le piante oleaginose — dalla soia all'arachide, dal girasole al mais, eccetera — sono normali coltivazioni erbacee che compiono il loro ciclo in un anno di vita; e quindi presentano un alto grado di elasticità.

Queste considerazioni spiegano perchè una politica in difesa della olivicoltura sia un compito di interesse nazionale. Essa può trovare i suoi capisaldi nei punti seguenti:

1) occorrono mezzi adeguati per risolvere in radice il problema della raccolta delle olive;

2) bisogna organizzare, in forma collettiva, i trattamenti antiparassitari;

3) è necessario un piano regionale e nazionale per la graduale razionalizzazione delle operazioni di trasporto, conservazione e lavorazione delle olive;

4) occorre porre in atto una politica per il miglioramento della qualità media dell'olio d'oliva e per la difesa degli olii di eccezionale pregio.

Sulla base di questi principi, è stato formulato il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con le disponibilità del « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola » di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, numero 910, possono essere concessi prestiti al tasso del 2 per cento per l'intero ammontare della spesa, riconosciuta ammissibile dai competenti organi regionali, per l'acquisto:

a) di macchine, attrezzature e presidi tecnici per la raccolta delle olive;

b) di macchine ed attrezzature per la difesa fitosanitaria degli oliveti, compresi i mezzi aerei;

c) di contenitori a pareti rigide ed altri mezzi idonei per il trasporto e la conservazione delle olive destinate alla oleificazione.

Hanno titolo a fruire dei prestiti alle condizioni e per gli scopi previsti dal precedente comma, i conduttori di aziende che producono olive, compresi i coloni e i mezzadri e, con preferenza, le cooperative ed i consorzi i cui soci siano anche in parte produttori di olive, nonchè gli oleifici cooperativi, consorziali ovvero gestiti da Enti di sviluppo.

Limitatamente agli acquisti di cui alle lettere a) e b), i prestiti possono anche accordarsi ad imprese non agricole che prestano

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servizi per conto terzi, purchè si obblighino a praticare tariffe non superiori a quelle che saranno stabilite dalle autorità regionali.

In luogo del prestito a tasso agevolato può concedersi un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile per l'acquisto da parte di cooperative, consorzi ed enti di sviluppo di macchine e relative attrezzature per la raccolta delle olive e la difesa fitosanitaria degli oliveti.

Per quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977.

Art. 2.

Agli imprenditori agricoli che, in base alla legge nazionale di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura, diano esecuzione ai piani di sviluppo aziendale prevedenti l'impianto di nuovi oliveti specializzati o la radicale trasformazione di vecchi oliveti specializzati, in terreni meccanizzabili e per superfici non inferiori ad un ettaro, può essere concesso un premio di orientamento produttivo in aggiunta alle normali agevolazioni spettanti all'avente titolo. Tale premio può concedersi anche ad altri imprenditori purchè esercitino l'attività agricola a titolo principale e non fruiscano per gli stessi investimenti di altro aiuto.

Il premio è stabilito in lire 500.000 per ogni ettaro di oliveto di nuovo impianto o trasformato.

Le zone nelle quali gli investimenti dovranno essere attuati per fruire del premio ed ogni altra prescrizione in materia, saranno determinate dalle regioni.

Per quanto previsto nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977.

Art. 3.

L'esercizio dell'attività di estrazione dell'olio dalle olive, a decorrere dal 1° novembre 1976, resta subordinato ad apposita autorizzazione attestante la rispondenza tecnica

dell'impianto alle esigenze di una razionale elaiotecnica.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al precedente comma, è rilasciata dall'organo designato dalla regione sulla base di norme stabilite dalla regione medesima.

Ai fini previsti dal presente articolo, è in ogni caso prescritto che l'impianto oleario posseda i seguenti requisiti:

sia azionato da forza motrice elettrica o idraulica o anche da motore a scoppio purchè i residui gassosi vengano convenientemente smaltiti;

disponga di distinti ed idonei locali per la conservazione e la lavorazione delle olive, per la conservazione dell'olio, per il deposito delle sanse;

sia provvisto di macchinario efficiente e tale da consentire una adeguata spremitura delle olive ed una pronta separazione dell'olio dalle acque di vegetazione e dai residui solidi;

disponga di acqua potabile e di servizi igienici;

sia dotato di attrezzature e mezzi atti ad evitare deterioramenti delle olive e dell'olio;

abbia una capacità lavorativa, nelle dodici ore, di almeno 50 quintali di olive.

Per i lavori e gli acquisti occorrenti all'ammodernamento degli impianti non aventi i requisiti per ottenere l'autorizzazione di esercizio, possono essere concessi, per l'intera spesa riconosciuta ammissibile, mutui al tasso del 2 per cento aventi durata non superiore a venticinque anni, quando trattasi di impianti gestiti da cooperative agricole ovvero da imprenditori singoli o associati, purchè lavorino almeno il 50 per cento delle olive prodotte nelle loro aziende.

Qualora la spesa superi l'importo di trenta milioni, ovvero nel caso che più impianti tecnicamente inidonei cessino la loro attività per dar luogo alla costruzione di un oleificio cooperativo o consorziale di produttori agricoli, possono concedersi contributi pari al 50 per cento della spesa ammissibile e, sino alla concorrenza della spesa medesima, mutui alle condizioni di cui al precedente comma.

Per gli interventi previsti al presente articolo:

è stabilito il limite di impegno di 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1998;

è autorizzata la spesa di 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

Art. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge, per la valorizzazione degli olii di oliva di qualità pregiata mediante la istituzione di un marchio di garanzia.

I decreti delegati saranno informati ai seguenti criteri:

1) il marchio di garanzia riguarda esclusivamente gli olii di pressione che ai termini delle vigenti leggi sono classificati « extra vergini di oliva », ottenuti in zone nelle quali, in ragione di peculiari caratteristiche pedoclimatiche, di razionali metodi di coltivazione e di avanzate tecniche di lavorazione, la produzione olearia si attesta su livelli di sicuro pregio qualitativo, anche per specifiche caratteristiche organolettiche;

2) a fruire del marchio di garanzia potranno essere ammesse soltanto le associazioni di produttori agricoli allo scopo debitamente riconosciute ed iscritte in apposito albo nazionale. La concessione, soggetta a periodica revisione, è revocabile qualora vengano meno anche in parte i presupposti che la motivarono;

3) per l'iscrizione all'albo di cui al punto 2) è in ogni caso richiesto che l'associazione:

sia costituita da titolari di aziende ricadenti entro il perimetro della zona cui siano stati riconosciuti i requisiti indicati al punto 1), ovvero ad essa aderiscano, nelle forme dovute, cooperative o consorzi di imprenditori agricoli con aziende situate nella stessa zona;

abbia l'effettiva disponibilità del prodotto per quantitativi annui non inferiori a 10.000 quintali;

sia in possesso, o possa stabilmente fruire, di attrezzature e di servizi idonei per il deposito, il confezionamento e l'immissione nei canali di distribuzione o per la diretta vendita al consumo dell'olio con marchio di garanzia;

non acquisti nè commerci olii provenienti da altre località;

si obblighi a rispettare le altre condizioni che saranno sancite in sede legislativa e regolamentare;

4) l'iscrizione all'albo e la conseguente autorizzazione a fruire del marchio di garanzia, è disposta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere di apposito Comitato, denominato « Comitato nazionale per la valorizzazione degli olii di oliva ». Esso sarà presieduto da un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e composto: da quattro esperti in materia olearia scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra i titolari di istituti di sperimentazione agraria e di istituti universitari; da otto rappresentanti delle regioni designati dal CIPE nell'ambito delle indicazioni delle regioni medesime.

I componenti del Comitato durano in carica un triennio;

5) alle associazioni ammesse a fruire del marchio di garanzia è riconosciuta priorità nella concessione del credito agevolato di conduzione e di esercizio previsto da leggi nazionali e regionali. A dette associazioni potranno anche essere concessi contributi di avviamento aziendale *una tantum* per importi compresi tra 10 e 20 milioni di lire.

Art. 5.

È vietato il trasporto e il deposito di olive destinate alle oleificazione con mezzi e metodi inadeguati a preservare la qualità del prodotto.

Con leggi regionali saranno dettate norme per disciplinare quanto previsto nel presente articolo.

Art. 6.

Al Consiglio nazionale delle ricerche sono assegnati 5.000 milioni di lire da destinare, in collaborazione con l'industria italiana, alla creazione ed al perfezionamento di macchine, attrezzature e presidi tecnici per la raccolta delle olive e per la difesa fitosanitaria degli uliveti.

Art. 7.

Nei territori inclusi negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante norme per la protezione delle bellezze naturali, nonchè in quelli allo stesso fine delimitati dalle regioni, possono essere concessi premi di conservazione della coltura dell'olivo, semprechè la coltura stessa insista su terreni declivi inaccessibili ai mezzi meccanici e rappresenti un elemento peculiare del quadro paesaggistico da salvaguardare.

Agli imprenditori agricoli che fruiscono del premio è fatto obbligo di provvedere alla normale coltivazione degli ulivi.

Il premio è stabilito in misura annua non superiore a lire 20.00 per ettaro di uliveto ed il suo importo complessivo per azienda non può eccedere lire 200.000 annue.

Con leggi regionali saranno fissati i criteri di attuazione della presente norma.

È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977.

Art. 8.

Alla ripartizione fra le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale delle disponibilità finanziarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 della presente legge provvede il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 9.

All'onere di lire 26 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.